



TRIBUNALE DI PISTOIA

SEZIONE DISTACCATA DI MONSUMMANO TERME

MEMORIA EX ART: 183V COMMA per

COMUNE DI MONTECATINI TERME, rappresentato e difeso dall' Avv. Rossana Parlanti

CONTRO

POLAK EVA, rappresentata e difesa dall'avv. Luca Bechini

* * *

Il Comune di Montecatini Terme ribadisce che la convenuta occupa senza alcun titolo giuridicamente valido l'immobile di cui è causa.

La stessa Polak costituendosi in giudizio non ha dedotto la esistenza di un titolo che giustifichi la sua permanenza nell'immobile di proprietà dell'Ente.

* * *

Del tutto gratuita è l'affermazione che la convenuta doveva acquistare l'appartamento ai sensi del bando di edilizia residenziale convenzionata.

In realtà secondo le statuizioni della delibera n. 587 del 12.4.1990 – i cui contenuti non sono mai stati trasfusi in un atto contrattuale tra la Polak e l'Ente, da cui derivassero diritti ed obblighi reciproci per le parti – l'appartamento doveva essere concesso in locazione alla convenuta che avrebbe eseguito i lavori di ultimazione dell'immobile.

I lavori da eseguire e le relative spese dovevano essere concordati con l'ufficio tecnico del Comune e sarebbero stati computati in conto canoni.

Vero è che la Polak non ha mai provveduto né a concordare con l'Ufficio tecnico del Comune i lavori da eseguire, né a presentare un consuntivo delle spese sostenute per la ultimazione dell'immobile.



L'Ente non è pertanto mai stato in grado di conoscere quali fossero stati i lavori esattamente eseguiti.



Si contesta pertanto che l'amministrazione Comunale abbia riconosciuto le opere svolte dalla Polak sull'immobile di cui è causa.

...

Deve essere altresì escluso qualsiasi diritto al rimborso di somme per gli asseriti lavori svolti sull'immobile dalla Polak, non sussistendo i presupposti né per la applicabilità dell'art. 1150 cod civ. (all'evidenza la convenuta è detentore del bene e non possessore), né per l'esercizio dell'azione di indebito arricchimento.

In ogni caso nel momento in cui la convenuta, agendo in riconvenzionale, ha richiesto giudizialmente i rimborsi per i lavori che la medesima assume aver eseguito sull'immobile, era abbondantemente decorso il termine decennale di prescrizione della azione.

P.T.M.

Si insiste nelle precisate conclusioni e per la reiezione della domanda riconvenzionale.

Pistoia, 14.4.2003

Avv. Rossana Parlanti

TRIBUNALE DI PISTOIA
SEZ. DIST. MUGELLAGIANO TERME
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 18 APR. 2003

IL CANCELLIERE C1
(Andrea Bianucci)